

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 543 def.

Bruxelles, 15 dicembre 1992

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

CHE CONCERNE IL REGIME COMUNE APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI DI
PRODOTTI TESSILI DA TALUNI PAESI TERZI, INIZIALMENTE CONTEMPLATO
DAI REGOLAMENTI (CEE) NN. 288/82,
1765/82, 1766/82 E 3420/83 DEL CONSIGLIO

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Proposta di regolamento del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, inizialmente contemplato dai regolamenti (CEE) nn. 288/82, 1765/82, 1766/82 e 3420/83 del Consiglio

1. Il completamento del mercato interno implica l'uniformazione della politica estera della Comunità in una serie di settori, segnatamente quello della politica commerciale, dove rimangono da colmare determinate lacune.

Si tratta in particolare del regime comune applicabile alle importazioni stabilito dai regolamenti (CEE) nn. 288/82, 1765/82, 1766/82 e 3420/83, nel quale permangono disparità tra i regimi all'importazione nazionali. Il mantenimento di tali disparità provocherebbe distorsioni nelle condizioni di accesso dei prodotti importati ai mercati comunitari, falserebbe la concorrenza e ostacolerebbe il processo di integrazione delle economie degli Stati membri.

2. La presente proposta sostituisce i summenzionati regolamenti per quanto riguarda i tessili e i capi di abbigliamento. Essa prevede l'instaurazione di un regime uniforme e semplificato.
3. Nello stesso spirito di standardizzazione, la proposta prevede l'eliminazione delle disparità derivanti dalle differenze esistenti tra i regimi all'importazione degli Stati membri, ad esempio in materia di restrizioni quantitative nazionali residue, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 288/82. Questo, però, avverrà soltanto dopo la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo sui tessili e sui capi d'abbigliamento che scaturirà dai negoziati commerciali GATT dell'Uruguay Round. Fino ad allora, le restrizioni sui tessili di cui all'allegato del regolamento n. 288/82 verranno semplicemente sospese.
4. La pura e semplice abolizione delle restrizioni previste dai regolamenti 1765/82, 1766/82 e 3420/83 potrebbe aggravare le difficoltà economiche dell'industria tessile, settore sensibile e ad alta intensità di manodopera, finora protetto dalle restrizioni nazionali mantenute dagli Stati membri. Se non si prenderanno misure di protezione, il settore potrebbe trovarsi in difficoltà di fronte alla concorrenza dei paesi terzi non soggetti ai condizionamenti del libero mercato.

5. Si propone pertanto di instaurare, per un numero ridotto di prodotti provenienti da paesi terzi, limiti quantitativi o misure di vigilanza a livello comunitario, in funzione della situazione economica dell'industria comunitaria interessata. Si introdurranno inoltre restrizioni sulle importazioni in TPP. Queste misure restrittive potrebbero poi essere riesaminate e adeguate in funzione dei futuri sviluppi.
6. Nella stessa ottica di uniformazione dei regimi all'importazione, la presente proposta stabilisce le formalità che gli importatori devono espletare allorché sono applicabili misure di vigilanza e di salvaguardia, formalità che, da ora in poi, saranno identiche a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci. Inoltre, il rilascio dei documenti connessi alle misure suddette è affidato alle autorità nazionali, pur nel rispetto di regole uniformi a livello comunitario.
7. Al fine di uniformare maggiormente le condizioni d'importazione, si propone di limitare a casi eccezionali, e solo in assenza di soluzioni alternative, l'adozione di misure di vigilanza o di salvaguardia di carattere regionale.
8. Occorre instaurare un nuovo sistema di gestione dei limiti quantitativi, basato sul principio dell'uniformità della politica commerciale comune, onde tener conto delle direttive della Corte di giustizia. Sul piano operativo, ciò implica una gestione dei contingenti a livello comunitario, soprattutto per quanto riguarda i criteri di ripartizione.
9. In tale contesto, la gestione dei limiti quantitativi si basa su un esame a livello comunitario delle domande d'importazione in base al principio "first come, first served", nonché sulla possibilità di privilegiare, ove ciò sia pienamente giustificato, gli importatori tradizionali della Comunità europea. Si determineranno inoltre i criteri quantitativi secondo i quali gli Stati membri rilasceranno i documenti agli operatori economici. Infine, sarà rivolta particolare attenzione all'esigenza di garantire l'utilizzazione ottimale dei contingenti, prevedendo disposizioni intese ad impedire la sterilizzazione dei documenti d'importazione.
10. La proposta contiene le necessarie modifiche del meccanismo decisionale. Visto che, dopo il 1993, l'industria comunitaria sarà esposta ad una maggiore concorrenza, essa deve poter contare su una procedura che preveda un meccanismo decisionale semplificato e quindi tale da consentire di far fronte con maggiore rapidità alle eventuali difficoltà in materia di importazioni.

11. Le misure contemplate dal presente regolamento rientrano nelle competenze della Comunità economica europea e sono al tempo stesso necessarie e appropriate per completare la politica commerciale comune e salvaguardare i provvedimenti già presi dalla Comunità nel settore dei tessili e dell'abbigliamento.

**Proposta di regolamento del Consiglio
che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di
prodotti tessili da taluni paesi terzi, inizialmente
contemplato dai regolamenti (CEE) nn. 288/82,
1765/82, 1766/82 e 3420/83 del Consiglio**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la politica commerciale comune deve basarsi su principi uniformi; che, sebbene i regimi comuni d'importazione applicabili a taluni paesi terzi a norma dei regolamenti (CEE) nn. 288/82 (1), 1765/82 (2), 1766/82 (3) e 3420/83 (4) del Consiglio, modificati da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 1243/86 (5) e 848/92 (6) del Consiglio, costituiscano un importante elemento di detta politica quest'ultima deve ancora essere completata, poiché i regimi vigenti prevedono eccezioni e deroghe che consentono, tra l'altro, agli Stati membri di continuare ad applicare misure nazionali all'importazione dei prodotti originari dei paesi terzi in questione;

(1) GU n. L 35 del 9.2.1982, pag. 1.

(2) GU n. L 195 del 5.7.1982, pag. 1.

(3) GU n. L 195 del 5.7.1982, pag. 21.

(4) GU n. L 346 dell'8.12.1983, pag. 6.

(5) GU n. L 113 del 30.4.1986, pag. 1.

(6) GU n. L 89 del 4.4.1992, pag. 1.

considerando inoltre che l'articolo 8 A del trattato prevede che la Comunità adotti le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che, pertanto, il completamento della politica commerciale comune per quanto riguarda il regime applicabile alle importazioni costituisce il necessario complemento della realizzazione del mercato interno e sembra l'unico mezzo per garantire che la regolamentazione degli scambi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi tenga conto della situazione derivante dall'integrazione dei mercati;

considerando che, al fine di uniformare maggiormente i regimi all'importazione, occorre abolire le eccezioni e le deroghe derivanti dalle misure nazionali di politica commerciale ancora in vigore, e in particolare le restrizioni quantitative mantenute dagli Stati membri a norma del regolamento (CEE) n. 288/82; che nelle politiche orizzontali della Comunità per i mercati corrispondenti si è tenuto o si potrà tener conto delle ripercussioni economiche e industriali di detta abolizione; che, per realizzare tale uniformazione, viste le specificità dei sistemi economici di questi paesi terzi si dovranno prevedere, nella misura del possibile, disposizioni analoghe a quelle del regime comune applicabile agli altri paesi terzi;

considerando che la liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l'assenza o la sospensione di qualsiasi restrizione quantitativa, deve pertanto costituire il punto di partenza del regime comunitario in materia;

considerando tuttavia che non si sono ancora conclusi i negoziati per la conclusione dell'accordo sugli scambi di tessili e capi di abbigliamento nel quadro dei negoziati commerciali GATT dell'Uruguay Round; che pertanto, in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore di detto accordo, si dovranno sospendere, e non eliminare, per un periodo transitorio le rimanenti misure nazionali di politica commerciale;

considerando inoltre che, per un numero limitato di prodotti originari di alcuni paesi terzi, data la sensibilità del settore tessile comunitario è opportuno prevedere nel presente regolamento restrizioni quantitative e misure di vigilanza applicabili a livello comunitario;

considerando che occorre stabilire norme speciali per i prodotti reimportati in regime di perfezionamento economico passivo;

considerando che potrebbe risultare necessario assoggettare ad una vigilanza comunitaria, a limiti quantitativi o ad altre misure appropriate le importazioni di determinati prodotti tessili;

considerando che, in caso di applicazione di una vigilanza comunitaria, occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento d'importazione che risponda a criteri uniformi; che tale documento deve, su semplice richiesta dell'importatore, essere vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo a nessun diritto d'importazione per l'importatore; che, di conseguenza, il documento può essere utilizzato soltanto fintanto che non viene modificato il regime d'importazione;

considerando che, nell'interesse della Comunità, gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza comunitaria;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di adottare precisi criteri di valutazione dell'eventuale pregiudizio e di istituire una procedura d'inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di adottare, in caso di urgenza, le misure necessarie;

considerando che, a tale scopo, è opportuno prevedere disposizioni particolareggiate sull'apertura di detta inchiesta, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull'audizione degli interessati, sull'elaborazione delle informazioni ricevute e sui criteri di valutazione del pregiudizio;

considerando che è opportuno instaurare un nuovo sistema di gestione delle restrizioni quantitative in base al principio dell'uniformità della politica commerciale comune, conformemente agli orientamenti definiti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e al fine di instaurare il mercato interno il 1° gennaio 1993;

considerando che la gestione dei contingenti all'importazione deve essere imperniata su un sistema di licenze rilasciate dagli Stati membri conformemente ai criteri quantitativi stabiliti a livello comunitario;

considerando che la procedura di gestione deve garantire a tutti i richiedenti eque condizioni di accesso ai contingenti;

considerando che l'uniformazione del regime all'importazione impone di semplificare e di armonizzare le formalità che devono espletare gli importatori a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci; che, a tale scopo, è opportuno prevedere, in particolare, che le eventuali formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi al modello accluso al presente regolamento;

considerando che determinate misure di vigilanza o di salvaguardia di portata limitata ad una o più regioni della Comunità possono rivelarsi più adatte di misure applicabili a tutta la Comunità; che, tuttavia, tali misure devono essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale; che esse devono essere temporanee e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato unico;

considerando che le disposizioni del presente regolamento e quelle relative alla sua esecuzione non devono pregiudicare le norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale;

considerando che è opportuno attenersi alle modalità di gestione e alle procedure decisionali tradizionali del settore dei tessili e dell'abbigliamento;

considerando che occorre pertanto costituire un comitato incaricato di esaminare le modalità, le condizioni e le tendenze delle importazioni, nonché i diversi aspetti della situazione economica e commerciale e, se del caso, le misure da prendere;

considerando che detto comitato dovrà anche esaminare e controllare le misure prese nel quadro del sistema di gestione dei contingenti per adeguarle ai nuovi sviluppi;

considerando che il nuovo regime d'importazione non giustifica più il mantenimento di due regimi comunitari diversi per i paesi a commercio di Stato e la Repubblica popolare cinese;

considerando che occorre inoltre prevedere le misure di salvaguardia rese necessarie dagli interessi della Comunità, tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti;

considerando che le misure contemplate dal presente regolamento rientrano nelle competenze della Comunità economica europea e sono al tempo stesso necessarie e appropriate per completare la politica commerciale comune e salvaguardare i provvedimenti già presi dalla Comunità nel settore dei tessuti e dell'abbigliamento;

considerando che, pertanto, è opportuno abrogare i regolamenti (CEE) nn. 288/82, 1765/82, 1766/82 e 3420/83 per quanto riguarda la loro applicazione ai prodotti tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili della Sezione XI della Nomenclatura combinata e degli altri prodotti elencati all'allegato I, originari dei paesi terzi.
2. Ai sensi del paragrafo 1, i prodotti tessili della Sezione XI della Nomenclatura combinata vengono suddivisi nelle categorie di cui all'allegato I.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotto originario e le modalità di controllo dell'origine sono quelle definite dalle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

Articolo 2

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1, tranne quelli elencati all'allegato II, originari di paesi terzi è libera, e pertanto non è oggetto di alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure che possono essere prese a norma del Titolo III o nel quadro di regimi specifici all'importazione, per tutta la loro durata.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le restrizioni quantitative elencate all'allegato III e applicabili il 31 dicembre 1992, a norma del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, alle importazioni dei prodotti elencati all'allegato I originari dei paesi terzi, tranne quelli di cui all'allegato II, sono sospese fino alla conclusione e all'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi di tessili e capi d'abbigliamento che scaturirà dai negoziati commerciali GATT dell'Uruguay Round.

Articolo 3

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili elencati all'allegato IV originari dei paesi ivi indicati sono soggette ai limiti quantitativi fissati nel medesimo allegato se i prodotti vengono spediti il 1° gennaio 1993 o successivamente a questa data. Le importazioni di prodotti spediti anteriormente al 1° gennaio 1993 non vengono imputate sui limiti quantitativi fissati in questo paragrafo. Ai sensi del presente paragrafo, le spedizioni dei prodotti si considerano effettuate alla data in cui le merci sono state caricate sull'aereo, sul veicolo o sulla nave di esportazione.
2. L'immissione in libera pratica nella Comunità delle importazioni soggette ai limiti quantitativi di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione o di un documento equivalente rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 14. Le importazioni autorizzate a norma del presente paragrafo vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno di calendario corrispondente.
3. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato V, originari dei paesi indicati all'allegato II, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo in conformità dell'articolo 34.
4. L'importazione nella Comunità di prodotti tessili, fatta eccezione per quelli contemplati dai paragrafi 1 e 3, originari dei paesi indicati all'allegato II è libera, e pertanto non è oggetto di alcuna delle misure che possono essere prese a norma del Titolo III o nel quadro di regimi specifici all'importazione, per tutta la loro durata.

Articolo 4

1. Fatte salve le misure che possono essere prese a norma del Titolo III, la reimportazione nella Comunità di prodotti tessili previa trasformazione in paesi diversi da quelli elencati all'allegato II non è soggetta a limiti quantitativi purché venga effettuata in conformità dei regolamenti sul perfezionamento economico passivo in vigore nella Comunità.

2. La reimportazione nella Comunità dei prodotti tessili elencati all'allegato VI previa trasformazione nei paesi elencati all'allegato II non è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'articolo 3 purché venga effettuata in conformità dei regolamenti sul perfezionamento economico passivo in vigore nella Comunità ed entro i limiti fissati all'allegato VI.

Articolo 5

1. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, gli allegati II-VI possono essere oggetto di deliberazioni in seno al comitato di cui all'articolo 34.
2. Al termine delle deliberazioni, la Commissione può prendere, secondo la procedura di cui all'articolo 34, le misure necessarie per adeguare gli allegati II-VI.

TITOLO II

Procedura comunitaria d'informazione e di consultazione

Articolo 6

1. Per i prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi di cui agli articoli 3 e 4, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi 10 giorni di ogni mese, i quantitativi totali, espressi nelle unità appropriate nonché per paese di origine e per categoria di prodotto, per i quali sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione nel mese precedente.
2. Per i prodotti tessili di cui all'allegato I, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi totali importati durante il mese in questione suddividendoli per paese di origine e per codice e unità della Nomenclatura combinata includendo, all'occorrenza, le unità supplementari del codice NC. Le importazioni vengono ripartite secondo le procedure statistiche in vigore.
3. Onde consentire di controllare l'andamento del mercato per i prodotti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno i dati statistici relativi alle esportazioni dell'anno precedente. Le modalità di trasmissione dei dati statistici relativi alla produzione e al consumo di ogni prodotto verranno determinate in seguito conformemente alla procedura di cui all'articolo 34.
4. Quando lo richiedano la natura dei prodotti o circostanze particolari, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione può modificare i termini fissati per la trasmissione delle suddette informazioni secondo la procedura di cui all'articolo 34.
5. Nei casi urgenti di cui all'articolo 13, lo Stato membro o gli Stati membri trasmettono via telex alla Commissione e agli altri Stati membri i necessari dati statistici ed economici sulle importazioni.

Articolo 7

1. Qualora la Commissione ritenga che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta sulle condizioni d'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, essa:
 - a) pubblica, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un avviso di apertura in cui si riassumono le informazioni ricevute e si precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione, che stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto;
 - b) avvia l'inchiesta in collaborazione con gli Stati membri.
2. Oltre ai dati forniti a norma dell'articolo 6, la Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 34, alla verifica di tali informazioni presso gli importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.

La Commissione è coadiuvata in questo compito da agenti dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che detto Stato ne abbia espresso il desiderio.
3. Su richiesta della Commissione, e secondo modalità da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull'andamento del mercato del prodotto oggetto dell'inchiesta.
4. La Commissione può sentire le persone fisiche e giuridiche interessate che lo abbiano richiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, dimostrando che possono effettivamente essere interessate al risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente.

5. Quando le informazioni richieste dalla Commissione non vengono fornite entro un termine ragionevole o quando l'inchiesta viene notevolmente ostacolata, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili.
6. Quando l'intervento della Commissione è stato richiesto da uno Stato membro e quest'ultima ritiene che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, essa informa lo Stato membro della sua decisione al termine delle consultazioni.

Articolo 8

1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati della stessa.
2. Se la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, essa pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, previa consultazione del comitato secondo la procedura di cui all'articolo 34, un avviso di chiusura dell'inchiesta che comprende una relazione sulle principali conclusioni.
3. Se la Commissione ritiene che una misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria sia necessaria, essa prende le decisioni previste al Titolo III.

Articolo 9

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
2. a) Né il Consiglio né la Commissione né gli Stati membri, o i loro agenti, divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.

b) Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni.

Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non è giustificata e colui che fornisce l'informazione non vuole né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, non si può tener conto dell'informazione in questione.

3. Un'informazione viene comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze estremamente nocive per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non impediscono che le autorità della Comunità facciano riferimento alle informazioni generali, e in particolare ai motivi su cui si basano le decisioni prese ai sensi del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, devono tener conto dell'esigenza legittima delle persone fisiche e giuridiche interessate che i loro segreti d'affari non vengano divulgati.

Articolo 10

1. L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori comunitari si basa principalmente sui fattori seguenti:
 - a) il volume delle importazioni, soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo della Comunità;
 - b) i prezzi delle importazioni, soprattutto per determinare se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella Comunità;
 - c) l'impatto che ne deriva per i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:
 - la produzione,
 - lo sfruttamento del potenziale,
 - le scorte,
 - le vendite,
 - la quota di mercato,
 - i prezzi (la diminuzione dei prezzi o l'impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),
 - gli utili,
 - il rendimento dei capitali,
 - i flussi di liquidità,
 - l'occupazione.
2. Nello svolgere l'inchiesta, la Commissione tiene conto del sistema economico particolare dei paesi di cui all'allegato II.

3. Quando viene addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare può trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:

- a) il tasso d'incremento delle esportazioni verso la Comunità;
- b) la capacità di esportazione del paese di origine o la capacità di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile, e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate alla Comunità.

TITOLO III

Misure di vigilanza e di salvaguardia

Articolo 11

1. Quando le importazioni di prodotti tessili originari di paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II arrecano o minacciano di arrecare pregiudizio alla produzione comunitaria di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può:

- a) decidere di introdurre una vigilanza comunitaria a posteriori per determinate importazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 34;
- b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni ad una vigilanza comunitaria preventiva secondo le modalità di cui all'articolo 34.

2. Quando le importazioni di prodotti tessili liberalizzati a livello comunitario e originari dei paesi terzi elencati all'allegato II arrecano o minacciano di arrecare:

- un pregiudizio alla produzione comunitaria di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure
- se lo richiedono gli interessi economici della Comunità,

su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può:

- a) decidere di instaurare una vigilanza comunitaria a posteriori per determinate importazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 34, o
- b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni ad una vigilanza comunitaria preventiva secondo le modalità di cui all'articolo 34.

3. Di norma, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno durata limitata.

Articolo 12

1. Quando le importazioni di prodotti tessili originari di paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II avvengono in quantitativi talmente maggiorati, in termini assoluti o relativi, e/o a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare grave pregiudizio alla produzione comunitaria di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla Commissione stessa.

2. Quando prodotti tessili liberalizzati a livello comunitario e originari dei paesi terzi elencati all'allegato II vengono importati in quantitativi maggiorati, in termini assoluti o relativi, o a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare:

- un pregiudizio alla produzione comunitaria di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure

- se lo richiedono gli interessi economici della Comunità,

su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla Commissione stessa.

3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 e tutte le altre eventuali misure vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 34.

4. Le misure di cui al presente articolo si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Conformemente all'articolo 16, esse possono essere limitate ad una o più regioni della Comunità.

Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso la Comunità, sempreché non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma del presente articolo e dell'articolo 11, alla presentazione di un documento d'importazione siano effettivamente corredati di tale documento.

Articolo 13

Se la Commissione accerta, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e ritiene opportuno assoggettare una determinata categoria dei prodotti di cui all'allegato I, non soggetta a restrizioni quantitative, a limiti quantitativi o a misure di vigilanza a priori o a posteriori, in caso di emergenza essa sottopone la questione al comitato di cui all'articolo 34 entro cinque giorni lavorativi, motivando l'urgenza, e prende una decisione entro cinque giorni lavorativi dalla decisione del comitato.

Articolo 14

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva o a misure di salvaguardia è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Questo documento è rilasciato gratuitamente dagli Stati membri, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione di una dichiarazione fatta da un qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità stessa, per tutti i quantitativi richiesti in caso di vigilanza e conformemente al Titolo IV per le misure di salvaguardia.
2. Il documento d'importazione e la dichiarazione dell'importatore sono redatti su un modulo conforme al modello che figura all'allegato VII.

All'atto della decisione che instaura la vigilanza o le misure di salvaguardia, possono essere richieste informazioni supplementari.

3. Il documento d'importazione è valido in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato.

4. I documenti d'importazione possono essere utilizzati soltanto fintanto che, per le transazioni in questione, rimane in vigore il regime di liberalizzazione delle importazioni, e al massimo per un periodo determinato in concomitanza e secondo la stessa procedura dell'instaurazione della vigilanza o delle misure di salvaguardia, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali transazioni.
5. Quanto la decisione presa a norma dell'articolo 34 lo preveda, l'origine dei prodotti oggetto di vigilanza comunitaria o di misure di salvaguardia deve essere giustificata da un certificato d'origine. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.
6. Quando il prodotto sottoposto a vigilanza comunitaria preventiva è oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l'autorizzazione d'importazione concessa da quest'ultimo può sostituire il documento d'importazione.
7. Le misure di cui al presente articolo si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Conformemente all'articolo 16, esse possono essere limitate ad una o più regioni della Comunità.

Articolo 15

Quando lo esigano gli interessi economici della Comunità, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può, qualora rischi di verificarsi la situazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2:

- limitare il termine di utilizzazione dei documenti d'importazione eventualmente richiesti per le misure di vigilanza;
- subordinare il rilascio di tali documenti a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca o, con una frequenza e per una durata stabilite dalla Commissione, alla procedura d'informazione e di consultazione preliminari di cui agli articoli 7 e 8.

Articolo 16

Quando, in base agli elementi di valutazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, risulta che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l'adozione delle misure di vigilanza o di salvaguardia, dopo aver esaminato le soluzioni alternative la Commissione può autorizzare, in via eccezionale, l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a detta o a dette regioni, qualora ritenga che tali misure, applicate a questo livello, siano più appropriate di misure applicabili all'intera Comunità.

Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

Esse vengono adottate secondo le procedure previste all'articolo 34.

PARTE II

TITOLO IV

Gestione delle restrizioni comunitarie all'importazione

Articolo 17

Principi generali di gestione

1. I limiti quantitativi vengono assegnati secondo l'ordine di presentazione delle domande ("first come, first served"), entro importi massimi per categoria e per paese.
2. In caso di domande presentate simultaneamente e per quantitativi superiori al limite corrispondente, la ripartizione viene effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti.
3. Le domande vengono classificate in funzione della data di presentazione. Sono pertanto considerate come presentate simultaneamente tutte le domande depositate lo stesso giorno presso le autorità competenti.
4. Qualora venga presentata una nuova richiesta, possono essere assegnati a un determinato importatore quantitativi supplementari per ciascuna categoria e per ciascun paese terzo soltanto se il quantitativo precedentemente autorizzato per detto importatore è stato effettivamente utilizzato almeno al 50%.
5. È costituita una riserva nella quale sono automaticamente trasferite le parti dei limiti quantitativi o delle loro frazioni non ripartite, non assegnate o non utilizzate.
6. Salvo diverse disposizioni adottate all'atto della fissazione del limite quantitativo, l'immissione in libera pratica di prodotti oggetto di limiti quantitativi è subordinata alla presentazione di una licenza d'importazione rilasciata dagli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

7. Gli Stati membri designano le autorità amministrative competenti per l'attuazione delle misure d'applicazione di cui sono responsabili ai sensi del presente regolamento e ne informano la Commissione.

Articolo 18

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso di fissazione dei limiti quantitativi, precisando le condizioni di ammissibilità delle domande di licenze, i termini per la presentazione delle stesse e l'elenco delle autorità nazionali competenti alle quali devono essere inviate, nonché il metodo di ripartizione scelto.

Articolo 19

1. Qualsiasi importatore, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, può presentare una domanda di licenza alle autorità competenti di uno Stato membro di sua scelta.

Le domande degli importatori sono corredate, all'occorrenza, dei giustificativi delle precedenti importazioni.

2. Le domande di licenze devono essere presentate conformemente alla procedura di cui all'articolo 34.

Articolo 20

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, alle condizioni e nei termini fissati secondo la procedura di cui all'articolo 34, le informazioni relative alle domande di licenze ricevute.

Articolo 21

1. Entro il termine fissato secondo la procedura di cui all'articolo 34, la Commissione esamina le informazioni trasmesse dalle autorità competenti degli Stati membri, determinando al tempo stesso il quantitativo del limite o delle sue frazioni per i quali le medesime autorità devono rilasciare le licenze d'importazione a norma dell'articolo 17.
2. La Commissione garantisce inoltre che, in funzione della natura del prodotto, le licenze rilasciate riguardino quantitativi economicamente apprezzabili.

Articolo 22

Quando i limiti quantitativi sono ripartiti in funzione delle correnti commerciali tradizionali, le proporzioni destinate agli importatori tradizionali e agli altri richiedenti sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 34. La ripartizione è effettuata secondo i principi di cui agli articoli 23 e 24.

Articolo 23

1. Quando le domande degli importatori tradizionali riguardano complessivamente un quantitativo pari o inferiore a quello loro destinato, tali domande sono soddisfatte nella loro integralità.
2. Quando le domande degli importatori tradizionali riguardano complessivamente un quantitativo superiore a quello loro destinato, esse sono soddisfatte proporzionalmente alla parte dei singoli importatori rispetto alle importazioni totali effettuate dal loro gruppo durante il periodo di riferimento prescelto.

Articolo 24

In assenza di domande degli importatori tradizionali, tutti gli importatori richiedenti hanno accesso all'intero contingente o alla frazione considerata.

In tal caso, la ripartizione viene effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 17.

Articolo 25

I quantitativi trasferiti nella riserva sono assegnati in base alle domande presentate entro il termine e secondo la procedura di cui all'articolo 17 e conformemente alle eventuali condizioni supplementari stabilite a norma dell'articolo 34.

Articolo 26

Norme relative alle licenze d'importazione

La Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati membri i quantitativi per i quali esse rilasceranno le licenze ai diversi richiedenti e ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 27

Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le licenze d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della decisione della Commissione o entro il termine ivi stabilito.

Le suddette autorità informano la Commissione del rilascio delle licenze d'importazione.

Articolo 28

Il rilascio delle licenze può essere subordinato al deposito di una garanzia, secondo la procedura di cui all'articolo 34.

Articolo 29

1. Le licenze d'importazione autorizzano a importare i prodotti oggetto dei limiti quantitativi e sono valide in tutta la Comunità, indipendentemente dal luogo d'importazione indicato dall'importatore nella domanda.

La Commissione, tuttavia, può introdurre limiti temporanei per una o più regioni a norma dell'articolo 16. Tali limiti, però, non precludono l'importazione nella(e) regione(i) in questione di prodotti spediti in base a licenze di esportazione rilasciate anteriormente all'introduzione dei limiti suddetti.

2. La validità delle licenze d'importazione che devono essere rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è fissata secondo la procedura di cui all'articolo 34.

3. I titolari di licenze d'importazione possono, su richiesta, ottenere estratti delle licenze dalle autorità competenti.

Gli estratti hanno gli stessi effetti giuridici delle licenze corrispondenti nei limiti del quantitativo per il quale sono stati rilasciati.

4. Le richieste di licenze d'importazione, le licenze e i relativi estratti vengono redatti su formulari conformi al modello le cui caratteristiche sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 34.

Articolo 30

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 34, le licenze d'importazione e i relativi estratti non possono essere oggetto né di prestito né di cessione, a titolo oneroso o gratuito, da parte della persona a nome della quale sono stati rilasciati.

Articolo 31

1. Le licenze d'importazione e i relativi estratti non utilizzati - del tutto o in parte - devono, salvo casi di forza maggiore, essere restituiti alle autorità competenti dello Stato membro che li ha rilasciati entro dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza.
2. Qualora il rilascio delle licenze d'importazione sia stato subordinato al deposito di una garanzia, questa è incamerata in caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, salvo casi di forza maggiore.

Articolo 32

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengono a conoscenza e al più tardi entro 20 giorni dalla data di scadenza delle licenze, i quantitativi dei limiti assegnati e non utilizzati, ai fini della loro inclusione nella riserva ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5.

Articolo 33

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 20 di ogni mese, i quantitativi di prodotti oggetto di limiti quantitativi comunitari importati nel mese precedente.

PARTE III

TITOLO V

Procedure decisionali e disposizioni finali

Articolo 34

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nel caso in cui sia fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il presidente sottopone la questione al comitato, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta le misure proposte se conformi al parere espresso dal comitato.

Se le misure proposte non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non prende una decisione entro un mese dalla data in cui gli è stata presentata la proposta, la Commissione adotta le misure in questione.

3. Su richiesta del presidente, presentata di sua iniziativa o in risposta alla domanda dei rappresentanti di uno Stato membro, il comitato esamina qualsiasi altra questione relativa all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 35

1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi.
2. a) Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri:
 - di divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale;
 - di speciali formalità in materia di cambio;
 - di formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato.
- b) Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o delle formalità da introdurre o da modificare a titolo del presente paragrafo. In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin dall'adozione.

Articolo 36

1. I regolamenti (CEE) nn. 288/82, 1765/82, 1766/82 e 3420/83 sono abrogati per quanto concerne la loro applicazione ai prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. Tuttavia, ai prodotti contemplati dal presente regolamento e spediti anteriormente alla sua entrata in vigore si applicano le disposizioni in vigore al momento della spedizione.

Articolo 37

Le modifiche agli allegati del presente regolamento eventualmente necessarie per tener conto della conclusione, dell'adeguamento o della scadenza di accordi o intese con paesi terzi e le modifiche apportate alle norme comunitarie in materia di statistiche, regimi doganali o regimi comuni all'importazione vengono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 34.

Articolo 38

Il presente regolamento entra in vigore il giorno () della pubblicazione.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

ELENCO DEI PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

A. Prodotti tessili che rientrano nella sezione XI della Nomenclature Combinata (Articolo 1 (2))

1. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nel quadro del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove il codice NC è preceduto da «ex», i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono determinati dal combinato disposto del codice NC e della corrispondente descrizione.
2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza.
3. L'espressione «indumenti per bambini piccoli (bébés)» comprende gli indumenti ~~per~~ sino alla misura commerciale 86 compresa.

GRUPPO I A

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Unità
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5204 11 00 5204 19 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Tonnellate
	5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 25 10 5205 25 30 5205 25 90 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 10 5205 35 90 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 45 10 5205 45 30 5205 45 90		
	5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
1 (segue)	5206 34 00 5206 35 10 5206 35 90 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 10 5206 45 90 ex 5604 90 00		
2	5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13 5208 12 15 5208 12 19 5208 12 91 5208 12 93 5208 12 95 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 11 5208 22 13 5208 22 15 5208 22 19 5208 22 91 5208 22 93 5208 22 95 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00	Tessuti di corone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate:	Tonnellate

(1)	(2)	(3)	(4)
2 (segue)	5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00		
	5210 11 10 5210 11 90 5210 12 00 5210 19 00 5210 21 10 5210 21 90 5210 22 00 5210 29 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00		
	5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 21 00 5211 22 00 5211 29 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00		
	5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90		
	ex 5811 00 00		
	ex 6308 00 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
2 a)	5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00	a) di cui: non greggi né imbianchiti	

5/0

(1)	(2)	(3)	(4)
3	5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 10 5515 29 30	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia:	Tonnellate

(1)	(2)	(3)	(4)
3 (segue)	5515 29 90 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 11 5515 92 19 5515 92 91 5515 92 99 5515 99 10 5515 99 30 5515 99 90 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00		
3 a)	5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 5515 29 30 5515 29 90 5515 91 30 5515 91 90	a) di cui: non greggi né imbianchiti	

(1)	(2)	(3)	(4)
3 a) (segue)	5515 92 19 5515 92 99 5515 99 30 5515 99 90 ex 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00		

GRUPPO I B

(1)	(2)	(3)	(4)
4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	1 000 pezzi
5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	1 000 pezzi
6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi
7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	1 000 pezzi
8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi

GRUPPO II A

(1)	(2)	(3)	(4)
9	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone	Tonnellate
20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	Tonnellate
22	5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto:	Tonnellate
22 a)	5508 10 19 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00	a) di cui: acrilici	
23	5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	Tonnellate

(1)	(2)	(3)	(4)
32	5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali:	Tonnellate
32 a)	5801 22 00	a) di cui: velluti a coste, di cotone	
39	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna	Tonnellate

GRUPPO II B

(1)	(2)	(3)	(4)
12	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	1 000 paia
13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi
14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	1 000 pezzi
15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	1 000 pezzi
16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi
17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi
18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia	Tonnellate

(1)	(2)	(3)	(4)
18 (segue)	6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 10 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	
19	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	1 000 pezzi
21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi
24	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 6107 92 00 ex 6107 99 00 6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 6108 99 10	Camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo Camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	1 000 pezzi
26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi
27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	1 000 pezzi

(1)	(2)	(3)	(4)
27 (segue)	6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10		
28	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi
29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi
31	6212 10 00	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia	1 000 pezzi
68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli (bébés) ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88	Tonnellate
73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi
76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza	Tonnellate

(1)	(2)	(3)	(4)
76 (segue)	6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10		
77	ex 6211 20 00	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia	Tonnellate
78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	Tonnellate
83	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 ex 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75	Tonnellate

GRUPPO III A

(1)	(2)	(3)	(4)
33	5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili	Tonnellate
34	5407 20 19	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza	Tonnellate
35	5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114:	Tonnellate
35 a)	5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90	a) di cui: non greggi né imbianchiti	

(1)	(2)	(3)	(4)
37 (segue)	5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70		
37 a)	5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 90 50 ex 5905 00 70	a) di cui: non greggi né imbianchiti	
38 A	6002 43 11 6002 93 10	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine	Tonnellate
38 B	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90	Tendine, escluse quelle a maglia	Tonnellate
40	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Tonnellate
41	5401 10 11 5401 10 19 5402 10 10 5402 10 90 5402 20 00 5402 31 10 5402 31 30 5402 31 90 5402 32 00 5402 33 10 5402 33 90 5402 39 10 5402 39 90 5402 49 10 5402 49 91 5402 49 99 5402 51 10 5402 51 30	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m	Tonnellate

(1)	(2)	(3)	(4)
41 (segue)	5402 51 90 5402 52 10 5402 52 90 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 10 5402 61 30 5402 61 90 5402 62 10 5402 62 90 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00		
42	5401 20 10 5403 10 00 5403 20 10 5403 20 90 ex 5403 32 00 5403 33 90 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 20 00	Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: Filati di fibre artificiali: filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto; diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per m e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa	Tonnellate
43	5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 10 00 5406 20 00 5508 20 90 5511 30 00	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto	Tonnellate
46	5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 30 10 5105 30 90	Lana e peli fini, cardati o pettinati	Tonnellate
47	5106 10 10 5106 10 90 5106 20 11 5106 20 19 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto	Tonnellate
48	5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto	Tonnellate

(1)	(2)	(3)	(4)
48 (segue)	5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90		
49	5109 10 10 5109 10 90 5109 90 10 5109 90 90	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto	Tonnellate
50	5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99	Tessuti di lana o di peli fini	Tonnellate
51	5203 00 00	Cotone cardato o pettinato	Tonnellate
53	5803 10 00	Tessuti di cotone a punto di garza	Tonnellate
54	5507 00 00	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura	Tonnellate
55	5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 10 5506 90 91 5506 90 99	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura	Tonnellate
56	5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto	Tonnellate
58	5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati	Tonnellate

(1)	(2)	(3)	(4)
59	5702 10 00 5702 31 10 5702 31 30 5702 31 90 5702 32 10 5702 32 90 5702 39 10 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 5702 49 10 5702 51 00 5702 52 00 ex 5702 59 00 5702 91 00 5702 92 00 ex 5702 99 00 5703 10 10 5703 10 90 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 51 5703 30 59 5703 30 91 5703 30 99 5703 90 10 5703 90 90 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 31 5705 00 39 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58	Tonnellate
60	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati	Tonnellate
61	ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 10 5806 31 90 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	Tonnellate
62	5606 00 91 5606 00 99 5804 10 11 5804 10 19 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi	Tonnellate

(1)	(2)	(3)	(4)
62 (segue)	5807 10 10 5807 10 90 5808 10 00 5808 90 00 5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti Treccie in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili Ricami in pezza, in strisce o in motivi	
63	5906 91 00 ex 6002 10 10 6002 10 90 ex 6002 30 10 6002 30 90 ex 6001 10 00 6002 20 31 6002 43 19	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche	Tonnellate
65	5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 6001 29 10 6001 91 10 6001 91 30 6001 91 50 6001 91 90 6001 92 10 6001 92 30 6001 92 50 6001 92 90 6001 99 10 ex 6002 10 10 6002 20 10 6002 20 39 6002 20 50 6002 20 70 ex 6002 30 10 6002 41 00 6002 42 10 6002 42 30 6002 42 50 6002 42 90 6002 43 31 6002 43 33 6002 43 35 6002 43 39 6002 43 50 6002 43 91 6002 43 93 6002 43 95 6002 43 99 6002 91 00 6002 92 10 6002 92 30 6002 92 50	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Tonnellate

(1)	(2)	(3)	(4)
65 (segue)	6002 92 90 6002 93 31 6002 93 33 6002 93 35 6002 93 39 6002 93 91 6002 93 99		
66	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Tonnellate

GRUPPO III B

(1)	(2)	(3)	(4)
10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 10 6116 10 90 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	1 000 paia
67	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6305 31 10 6307 10 10 6307 90 10	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento:	Tonnellate
67 a)	6305 31 10	a) di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene	
69	6108 11 10 6108 11 90 6108 19 10 6108 19 90	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza	1 000 pezzi
70	6115 11 00 6115 20 19 6115 93 91	Calze-mutande («collants»), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) Calze da donna, di fibre sintetiche	1 000 paia

(1)	(2)	(3)	(4)
72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi
74	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1 000 pezzi
75	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1 000 pezzi
84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali	Tonnellate
85	6215 20 00 6215 90 00	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Tonnellate
86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busi, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia	1 000 pezzi
87	6216 00 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Guanti, diversi da quelli a maglia	Tonnellate
88	6217 10 00 6217 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), esclusi quelli a maglia	Tonnellate

(1)	(2)	(3)	(4)
90	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche	Tonnellate
91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende	Tonnellate
93	ex 6305 20 00 ex 6305 39 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene	Tonnellate
94	5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 91 5601 22 99 5601 29 00 5601 30 00	Ovate di materie tessili e manufatti di tali ovate; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	Tonnellate
95	5602 10 19 5602 10 31 5602 10 39 5602 10 90 5602 21 00 5602 29 90 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti	Tonnellate
96	5603 00 10 5603 00 91 5603 00 93 5603 00 95 5603 00 99 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 91 6210 10 99 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati	Tonnellate

(1)	(2)	(3)	(4)
96 (segue)	ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99		
97	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde	Tonnellate
98	5609 00 00 5905 00 10	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97	Tonnellate
99	5901 10 00 5901 90 00 5904 10 00 5904 91 10 5904 91 90 5904 92 00 5906 10 10 5906 10 90 5906 99 10 5906 99 90 5907 00 00	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100	Tonnellate
100	5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie	Tonnellate
101	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche	Tonnellate
109	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno	Tonnellate

(1)	(2)	(3)	(4)
110	6306 41 00 6306 49 00	Materassi pneumatici, tessuti	Tonnellate
111	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dai materassi pneumatici e dalle tende	Tonnellate
112	6307 20 00 ex 6307 90 99	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114	Tonnellate
113	6307 10 90	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia	Tonnellate
114	5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90	Tessuti e manufatti per usi tecnici	Tonnellate

GRUPPO IV

(1)	(2)	(3)	(4)
115	5306 10 11 5306 10 19 5306 10 31 5306 10 39 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 11 5306 20 19 5306 20 90 5308 90 11 5308 90 13 5308 90 19	Filati di lino o di ramie	Tonnellate
117	5309 11 11 5309 11 19 5309 11 90 5309 19 10 5309 19 90 5309 21 10 5309 21 90 5309 29 10 5309 29 90 5311 00 10 5803 90 90 5905 00 31 5905 00 39	Tessuti di lino o di ramie	Tonnellate
118	6302 29 10 6302 39 10 6302 39 30 6302 52 00 ex 6302 59 00 6302 92 00 ex 6302 99 00	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramie, esclusa quella a maglia	Tonnellate
120	ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramie	Tonnellate
121	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramie	Tonnellate
122	ex 6305 90 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia	Tonnellate
123	5801 90 10 6214 90 90	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramie, esclusi quelli in passamaneria Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramie, esclusi quelli a maglia	Tonnellate

GRUPPO V

(1)	(2)	(3)	(4)
124	5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 90 00 5503 10 11 5503 10 19 5503 10 90 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 10 5503 90 90 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90	Fibre sintetiche in fiocco	Tonnellate
125 A	5402 41 10 5402 41 30 5402 41 90 5402 42 00 5402 43 10 5402 43 90	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41	Tonnellate
125 B	5404 10 10 5404 10 90 5404 90 11 5404 90 19 5404 90 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali	Tonnellate
126	5502 00 10 5502 00 90 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00	Fibre artificiali in fiocco	Tonnellate
127 A	5403 31 00 ex 5403 32 00 5403 33 10	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42	Tonnellate
127 B	5405 00 00	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali	Tonnellate
128	5105 40 00	Peli grossolani, cardati o pettinati	Tonnellate
129	5110 00 00	Filati di peli grossolani o di crine	Tonnellate
130 A	5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta	Tonnellate

(1)	(2)	(3)	(4)
130 B	5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 00	Filati di seta, diversi da quelle della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)	Tonnellate
131	5308 90 90	Filati di altre fibre tessili vegetali	Tonnellate
132	5308 30 00	Filati di carta	Tonnellate
133	5308 20 10 5308 20 90	Filati di canapa	Tonnellate
134	5605 00 00	Filati metallici	Tonnellate
135	5113 00 00	Tessuti di peli grossolani o di crine	Tonnellate
136	5007 10 00 5007 20 10 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 90 10 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00	Tessuti di seta o di cascami di seta	Tonnellate
137	ex 5801 90 90 ex 5806 10 00	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta	Tonnellate
138	5311 00 90 ex 5905 00 90	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramié	Tonnellate
139	5809 00 00	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati	Tonnellate
140	ex 6001 10 00 6001 29 90 6001 99 90 6002 20 90 6002 49 00 6002 99 00	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche	Tonnellate
141	ex 6301 90 90	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali	Tonnellate

(1)	(2)	(3)	(4)
142	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila	Tonnellate
144	5602 10 35 5602 29 10	Feltri di peli grossolani	Tonnellate
145	5607 30 00 ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa	Tonnellate
146 A	ex 5607 21 00	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi	Tonnellate
146 B	ex 5607 21 00 5607 29 10 5607 29 90	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A	Tonnellate
146 C	5607 10 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	Tonnellate
147	5003 90 00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), diversi da quelli non cardati né pettinati	Tonnellate
148 A	5307 10 10 5307 10 90 5307 20 00	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	Tonnellate
148 B	5308 10 00	Filati di cocco	Tonnellate
149	5310 10 90 ex 5310 90 00	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm	Tonnellate
150	5310 10 10 ex 5310 90 00 6305 10 90	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati	Tonnellate
151 A	5702 20 00	Rivestimenti del suolo, di cocco	Tonnellate
151 B	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti «tufted» o «floccati»	Tonnellate
152	5602 10 11	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti	Tonnellate
153	6305 10 10	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303	Tonnellate

(1)	(2)	(3)	(4)
154	5001 00 00 5002 00 00 5003 10 00 5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00 5102 10 10 5102 10 30 5102 10 50 5102 10 90 5102 20 00 5103 10 10 5103 10 90 5103 20 10 5103 20 91 5103 20 99 5103 30 00 5104 00 00 5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 10 5301 30 90 5305 91 00 5305 99 00 5201 00 10 5201 00 90 5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00 5302 10 00 5302 90 00 5305 21 00 5305 29 00 5303 10 00 5303 90 00 5304 10 00 5304 90 00 5305 11 00 5305 19 00 5305 91 00 5305 99 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura Seta greggia (non torta) Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), non cordati né pettinati Lane, non cardate né pettinate Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Ramié ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304 Cotone non cardato né pettinato Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nec»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramié), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	Tonnellate
156	6106 90 30 ex 6110 90 90	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza	Tonnellate

(1)	(2)	(3)	(4)
157	6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 6103 49 99 ex 6104 19 00 ex 6104 29 00 ex 6104 39 00 ex 6104 49 00 6104 69 99 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 6108 99 90 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 00 6114 90 00	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156	Tonnellate
159	6204 49 10 6206 10 00 6206 10 00 6215 10 00	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a fartalla e sicarpe-cravatte di seta o di cascami di seta	Tonnellate
160	6213 10 00	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta	Tonnellate
161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159	Tonnellate

ALLEGATO I I

Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 2

Repubblica popolare cinese

Corea del Nord

Vietnam

Mongolia

Armenia

Azerbaigian

Bielorussia

Georgia

Kazakistan

Kirghizistan

Moldavia

Russia

Tagikistan

Turkmenistan

Uzbekistan

Ucraina

Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Montenegro, Serbia, Slovenia e territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	11
5205 34 00										
5205 35 10										
5205 35 90										
5205 41 00										
5205 42 00										
5205 43 00										
5205 44 00										
5205 45 10										
5205 45 30										
5205 45 90										
5206 11 00										
5206 12 00										
5206 13 00										
5206 14 00										
5206 15 10										
5206 15 90										
5206 21 00										
5206 22 00										
5206 23 00										
5206 24 00										
5206 25 10										
5206 25 90										
5206 31 00										
5206 32 00										
5206 33 00										
5206 34 00										
5206 35 10										
5206 35 90										
5206 41 00										
5206 42 00										
5206 43 00										
5206 44 00										
5206 45 10										
5206 45 90										
5207 10 00										
5207 90 00										
5208 11 10				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5208 11 90				↑	↑	↑	↑			↑
5208 12 11										
5208 12 13										
5208 12 15										
5208 12 19										
5208 12 91										
5208 12 93										
5208 12 95										
5208 12 99										
5208 13 00										
5208 19 00										
5208 21 10										
5208 21 90										
5208 22 11										
5208 22 13										
5208 22 15										
5208 22 19										
5208 22 91										
5208 22 93										
5208 22 95										
5208 22 99										
5208 23 00										
5208 29 00										
5208 31 00										
5208 32 11										
				↓	↓	↓	↓			↓
				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
S208 32 13				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
S208 32 15				▲	▲	▲	▲			▲
S208 32 19				▲	▲	▲	▲			▲
S208 32 91				▲	▲	▲	▲			▲
S208 32 93				▲	▲	▲	▲			▲
S208 32 95				▲	▲	▲	▲			▲
S208 32 99				▲	▲	▲	▲			▲
S208 33 00				▲	▲	▲	▲			▲
S208 39 00				▲	▲	▲	▲			▲
S208 41 00				▲	▲	▲	▲			▲
S208 42 00				▲	▲	▲	▲			▲
S208 43 00				▲	▲	▲	▲			▲
S208 49 00				▲	▲	▲	▲			▲
S208 51 00				▲	▲	▲	▲			▲
S208 52 10				▲	▲	▲	▲			▲
S208 52 90				▲	▲	▲	▲			▲
S208 53 00				▲	▲	▲	▲			▲
S208 59 00				▲	▲	▲	▲			▲
S209 11 00				▲	▲	▲	▲			▲
S209 12 00				▲	▲	▲	▲			▲
S209 19 00				▲	▲	▲	▲			▲
S209 21 00				▲	▲	▲	▲			▲
S209 22 00				▲	▲	▲	▲			▲
S209 29 00				▲	▲	▲	▲			▲
S209 31 00				▲	▲	▲	▲			▲
S209 32 00				▲	▲	▲	▲			▲
S209 39 00				▲	▲	▲	▲			▲
S209 41 00				▲	▲	▲	▲			▲
S209 42 00				▲	▲	▲	▲			▲
S209 43 00				▲	▲	▲	▲			▲
S209 49 10				▲	▲	▲	▲			▲
S209 49 90				▲	▲	▲	▲			▲
S209 51 00				▲	▲	▲	▲			▲
S209 52 00				▲	▲	▲	▲			▲
S209 59 00				▲	▲	▲	▲			▲
S210 11 10				▲	▲	▲	▲			▲
S210 11 90				▲	▲	▲	▲			▲
S210 12 00				▲	▲	▲	▲			▲
S210 19 00				▲	▲	▲	▲			▲
S210 21 10				▲	▲	▲	▲			▲
S210 21 90				▲	▲	▲	▲			▲
S210 22 00				▲	▲	▲	▲			▲
S210 29 00				▲	▲	▲	▲			▲
S210 31 10				▲	▲	▲	▲			▲
S210 31 90				▲	▲	▲	▲			▲
S210 32 00				▲	▲	▲	▲			▲
S210 39 00				▲	▲	▲	▲			▲
S210 41 00				▲	▲	▲	▲			▲
S210 42 00				▲	▲	▲	▲			▲
S210 49 00				▲	▲	▲	▲			▲
S210 51 00				▲	▲	▲	▲			▲
S210 52 00				▲	▲	▲	▲			▲
S210 59 00				▲	▲	▲	▲			▲
S211 11 00				▲	▲	▲	▲			▲
S211 12 00				▲	▲	▲	▲			▲
S211 19 00				▲	▲	▲	▲			▲
S211 21 00				▲	▲	▲	▲			▲
S211 22 00				▲	▲	▲	▲			▲
S211 29 00				▲	▲	▲	▲			▲
S211 31 00				▲	▲	▲	▲			▲
S211 32 00				▲	▲	▲	▲			▲
S211 39 00				▲	▲	▲	▲			▲

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
S402 32 00										
S402 33 10										
S402 33 90										
S402 39 10										
S402 39 90										
S402 49 10										
S402 49 91										
S402 49 99										
S402 51 10										
S402 51 30										
S402 51 90										
S402 52 10										
S402 52 90										
S402 59 10										
S402 59 90										
S402 61 10										
S402 61 30										
S402 61 90										
S402 62 10										
S402 62 90										
S402 69 10										
S402 69 90										
S403 10 00										
S403 20 10										
S403 20 90										
S403 31 00										
S403 32 00										
S403 33 90										
S403 39 00										
S403 41 00										
S403 42 00										
S403 49 00										
S406 10 00										
S406 20 00										
S407 10 00				(2)	(14)	(22)				(25)
S407 20 11				↑	↑	↑				↑
S407 20 19										
S407 20 90										
S407 30 00										
S407 41 00										
S407 42 10										
S407 42 90										
S407 43 00										
S407 44 10										
S407 44 90										
S407 51 00										
S407 52 00										
S407 53 10										
S407 53 90										
S407 54 00										
S407 60 10										
S407 60 30										
S407 60 51										
S407 60 59										
S407 60 90										
S407 71 00										
S407 72 00										
S407 73 10										
S407 73 91										
S407 73 99										
S407 74 00										
S407 81 00				(2)	(14)	(22)				(25)
				↓	↓	↓				↓

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
S407 82 00				(2) ↑	(4) ↑		(22) ↑			(25) ↑
S407 83 10										
S407 83 90										
S407 84 00										
S407 91 00										
S407 92 00										
S407 93 10										
S407 93 90										
S407 94 00										
S408 10 00										
S408 21 00										
S408 22 10										
S408 22 90										
S408 23 10										
S408 23 90										
S408 24 00										
S408 31 00										
S408 32 00										
S408 33 00										
S408 34 00				(2) ↓	(14) ↓		(22) ↓			(25) ↓
S506 10 00										
S506 20 00										
S506 30 00										
S506 90 10										
S506 90 91										
S506 90 99										
S507 00 00										
S508 10 11				(2)						
S508 10 19				(2)						
S508 10 90										
S508 20 10				(2)						
S508 20 90										
S509 11 00				(2)						
S509 12 00				▲						
S509 21 10										
S509 21 90										
S509 22 10										
S509 22 90										
S509 31 10										
S509 31 90										
S509 32 10										
S509 32 90										
S509 41 10										
S509 41 90										
S509 42 10										
S509 42 90										
S509 51 00										
S509 52 10										
S509 52 90										
S509 53 00										
S509 59 00										
S509 61 10										
S509 61 90										
S509 62 00										
S509 69 00										
S509 91 10										
S509 91 90										
S509 92 00										
S509 99 00										
S510 11 00										
S510 12 00										
S510 20 00				(2) ↓						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SS10 30 00				(2)						
SS10 90 00				(2)						
SS11 10 00										
SS11 20 00										
SS11 30 00										
SS12 11 00										
SS12 19 10				(2)	(14)		(22)			(25)
SS12 19 90				↑	↑		↑			↑
SS12 21 00										
SS12 29 10										
SS12 29 90										
SS12 91 00							(22)			
SS12 99 10										
SS12 99 90							(22)			
SS13 11 10							↑			
SS13 11 30										
SS13 11 90										
SS13 12 00										
SS13 13 00										
SS13 19 00										
SS13 21 10										
SS13 21 30										
SS13 21 90										
SS13 22 00										
SS13 23 00										
SS13 29 00										
SS13 31 00										
SS13 32 00										
SS13 33 00							(22)			
SS13 39 00										
SS13 41 00										
SS13 42 00							(22)			
SS13 43 00							↑			
SS13 49 00										
SS14 11 00										
SS14 12 00										
SS14 13 00										
SS14 19 00										
SS14 21 00										
SS14 22 00										
SS14 23 00										
SS14 29 00										
SS14 31 00										
SS14 32 00										
SS14 33 00										
SS14 39 00										
SS14 41 00										
SS14 42 00										
SS14 43 00										
SS14 49 00										
SS15 11 10										
SS15 11 30										
SS15 11 90										
SS15 12 10										
SS15 12 30										
SS15 12 90										
SS15 13 11										
SS15 13 19										
SS15 13 91										
SS15 13 99										
SS15 19 10										
SS15 19 30										
				(2)	(14)		(22)			(25)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5702 52 00										
5702 59 00					(13)					
5702 59 00					(14)					
5702 91 00					(14)					
5702 92 00					(14)					
5702 99 00					(15)					
5703 10 10					↑					
5703 10 90										
5703 20 11										
5703 20 19										
5703 20 91										
5703 20 99										
5703 30 11										
5703 30 19										
5703 30 51										
5703 30 59										
5703 30 91										
5703 30 99										
5703 90 10										
5703 90 90					↓					
5704 10 00					(15)					
5704 90 00					(14)					
5705 00 10					(14)					
5705 00 10					(14)					
5705 00 31					(14)					
5705 00 31					(14)					
5705 00 39					(14)					
5705 00 39					(14)					
5705 00 90					(13)					
5801 10 00				(2)						(25)
5801 21 00				↓						
5801 22 00										
5801 23 00										
5801 24 00										
5801 25 00										
5801 26 00										
5801 31 00					(14)					
5801 32 00										35
5801 33 00										
5801 34 00										
5801 35 00										
5801 36 00										
5801 90 10				(2)						
5801 90 90				(13)						
5801 90 90				(13)						
5802 11 00				(2)						



(20)

(22)
(22)
(22)
(22)

(2)
(13)
(13)
(2)

(1)---	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5905 00 50										
5905 00 70				(2)	(13)		(22)			
5905 00 90				(1)			(23)			
5906 10 10										
5906 10 90										
5906 91 00										
5906 99 10										
5906 99 90										
5907 00 00										
5908 00 00										
5909 00 10										
5909 00 90										
5910 00 00										
5911 10 00										
5911 20 00				(2)						
5911 20 10										
5911 31 11										
5911 31 19										
5911 31 90										
5911 32 10										
5911 32 90										
5911 40 00										
5911 90 10										
5911 90 90										
6001 10 00				(2)			(22)			
6001 21 00				↑			↑			
6001 22 00				↑			(22)			
6001 29 10				↑			(23)			
6001 29 90				↑			(22)			
6001 91 10				↑			↑			
6001 91 30				↑			↑			
6001 91 50				↑			↑			
6001 91 90				↑			↑			
6001 92 10				↑			↑			
6001 92 30				↑			↑			
6001 92 50				↑			(22)			
6001 92 90				↑			(22)			
6001 99 10				↑			(23)			
6001 99 90				(2)						
6002 10 10										
6002 10 90										
6002 20 10				(2)			(22)			
6002 20 31				(2)			↑			
6002 20 39				↑			↑			
6002 20 50				↑			↑			
6002 20 70				(2)			(22)			
6002 20 90				(2)			(23)			
6002 30 10										
6002 30 90										
6002 41 00				(2)			(22)			
6002 42 10				↑			↑			
6002 42 30				↑			↑			
6002 42 50				↑			↑			
6002 42 90				↑			↑			
6002 43 11				↑			(22)			
6002 43 31				↑			↑			
6002 43 33				↑			(22)			
6002 43 35				↑			↑			
6002 43 39				↑			↑			
6002 43 50				↑			↑			
6002 43 91				↑			↑			
6002 43 93				(2)			(22)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6002 43 95				(2)			(22)			
6002 43 99				↑			(22)			
6002 49 00							(21)			
6002 91 00							(22)			
6002 92 10							↑			
6002 92 30										
6002 92 50										
6002 92 90										
6002 93 10										
6002 93 21										
6002 93 33										
6002 93 35										
6002 93 39										
6002 93 91										
6002 93 99							(22)			
6002 99 00							(21)			
6101 10 10					(14)		(22)			
6101 10 90					↑		(22)			
6101 20 10							↑			
6101 20 90					(14)					
6101 30 10					↓					
6101 30 90					(13)		(22)			
6101 90 10					(13)		(21)			
6101 90 90					(13)		(21)			
6102 10 10					(14)		(22)			
6102 10 90					↑		↑			
6102 20 10										
6102 20 90										
6102 30 10							(22)			
6102 30 90					(14)		↓			
6102 90 10					(13)		(22)			
6102 90 90					(13)		(21)			
6103 11 00					(14)		(22)			
6103 12 00				(2)	↑		↑			
6103 19 00				(4)						
6103 21 00				(2)						
6103 22 00				↑						
6103 23 00										
6103 29 00										
6103 31 00										
6103 32 00										
6103 33 00					(14)					
6103 39 00					(13)					
6103 41 10					(14)					
6103 41 90					↑					
6103 42 10										
6103 42 90										
6103 43 10							(22)			
6103 43 90							↑			
6103 49 10										
6103 49 91					(14)		(22)			
6103 49 99					(13)		(21)			
6104 11 00					(14)		(22)			
6104 12 00					(14)		↑			
6104 13 00					(14)					
6104 19 00					(13)					
6104 21 00					(14)					
6104 22 00					(14)					
6104 23 00					(14)					
6104 29 00					(13)					
6104 31 00					(14)					
6104 32 00				(2)			(22)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3921 12 00				(1)						
cx 3921 90 60				(1)						
4202 12 19				(1)						
4202 12 50				(1)						
4202 12 91				(1)						
4202 12 99				(1)						
4202 22 10				(1)						
4202 22 90				(1)						
4202 32 10				(1)						
4202 32 90				(1)						
4202 92 11				(1)						
4202 92 15				(1)						
4202 92 19				(1)						
4202 92 91				(1)						
4202 92 95				(1)						
4202 92 99				(1)						
6601 10 00				(1)	13					
6601 91 00				(1)	13					
6601 99 00				(1)	13					
6601 99 90				(1)	13					
8708 21 10				(1)					(24)	
8708 21 90				(1)					(24)	
9113 90 30				(1)						
cx 9113 90 90				(1)		(20)				
9502 91 00				(1)						

Note dell'allegato III

- (1) Spagna – restrizione sotto forma di licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C*.
- (2) Spagna – licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C.
- (3) Spagna – licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C per i prodotti di lana, peli fini o cotone.
- (4) Spagna – licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C, per i prodotti di lana o di materie tessili artificiali, e della Zona C* per le altre materie tessili.
- (5) Spagna – licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C, per i prodotti di lana o di peli fini, e della Zona C* per i prodotti di altre materie tessili.
- (6) Spagna – licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C per i prodotti di cotone, lana, peli fini o materie tessili sintetiche o artificiali.
- (7) Spagna – licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C, per i prodotti di cotone, lana, peli fini o materie tessili sintetiche o artificiali, e della Zona C* per i prodotti di altre materie tessili.
- (8) Spagna – licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C per i prodotti di cotone o di materie tessili artificiali.
- (9) Spagna – licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C per i prodotti di materie tessili artificiali.
- (10) Spagna – licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C, per i prodotti di cotone, lana, peli fini o materie tessili sintetiche o artificiali, e della Zona C* per i prodotti di altre materie tessili.
- (11) Spagna – licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C, per i prodotti di lana o di materie tessili sintetiche o artificiali, e della Zona C* per i prodotti di altre materie tessili.
- (12) Spagna – licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C, per i prodotti di lana o di materie tessili artificiali, e della Zona C* per i prodotti di altre materie tessili.
- (13) Francia – frazione di un contingente globale per i paesi della Zona II e dell'elenco dei paesi AMF e simili (elenco AMF); frazione di un contingente specifico per la Repubblica di Corea.

- (14) Francia - frazione di un contingente globale per i paesi della Zona II.
- (15) Francia - frazione di un contingente globale per i paesi della Zona II; frazione di un contingente specifico per l'India.
- (16) Francia - frazione di un contingente globale per i paesi della Zona II; frazione di un contingente specifico per la Repubblica di Corea.
- (17) Francia - frazione di un contingente globale per i paesi della Zona II; frazione di un contingente specifico per la Repubblica sudafricana.
- (18) Francia - frazione di un contingente globale per i paesi della Zona II e dell'elenco AMF; frazione di contingenti specifici per la Repubblica di Corea, la Repubblica Sudafricana e l'India.
- (19) Francia - frazione di un contingente globale per i paesi della Zona II e dell'elenco AMF; frazione di contingenti specifici per l'India e la Repubblica di Corea.
- (20) Regno Unito - frazione di un contingente specifico per i paesi dell'Area tessile residua (ATR).
- (21) Grecia - frazione di un contingente specifico per i paesi dell'elenco 4.
- (22) Grecia - frazione di contingenti specifici per i paesi degli elenchi 1, 2 e 3.
- (23) Grecia - frazione di contingenti specifici per i paesi degli elenchi 1, 2, 3 e 4.
- (24) Italia - restrizione specifica per il Giappone.
- (25) Portogallo - frazione del contingente specifico per il Giappone.
- (26) Francia - frazione di un contingente globale per i paesi della Zona II e dell'elenco AMF; frazione di contingenti specifici per la Repubblica di Corea e la Repubblica Sudafricana.
- (27) Spagna - licenze discrezionali per Taiwan.

SPAGNA - ELENCO ZONA C

Membri del GATT:

Australia
Birmania
Canada
Cile
Cuba
Giappone
Kuwait
Maldive
Nicaragua
Nuova Zelanda
Repubblica Dominicana
Repubblica Sudafricana

Non membri del GATT:

Bahreïn*
Brunei*
Cambogia*
Chesterfield
Emirati Arabi Uniti*
Isole Caroline, Marshall e Marianne (Guam)
Isole Cook
Niue
Oceania Francese
Portorico
Qatar*
Samoa Americane
Territorio Antartico Australiano
Yemen*
Zona del Canale di Panama

- * Paesi ai cui territori è stato applicato il GATT e che attualmente, come Stati indipendenti, ne mantengono l'applicazione de facto in attesa di una decisione definitiva in merito alla loro futura politica commerciale.

SPAGNA - ELENCO ZONA C*

Membri del GATT:

Argentina
Australia
Bangladesh
Birmania
Brasile
Canada
Cile
Colombia
Corea
Cuba
Filippine
Giappone
Haiti
India
Indonesia
Kuwait
Macao
Malaysia
Maldive
Messico
Nicaragua
Nuova Zelanda
Pakistan
Perù
Repubblica Dominicana
Repubblica Sudafricana
Singapore
Sri Lanka
Stati Uniti d'America
Tailandia
Uruguay

Non membri del GATT:

Bahrein*
Brunei*
Cambogia*
Chesterfield
Emirati Arabi Uniti*
Isole Caroline, Marshall e Marianne (Guam)
Isole Cook
Niue
Oceania Francese
Portorico
Qatar*
Samoa
Taiwan
Territorio Antartico Australiano
Yemen*
Zona del Canale di Panama

- * Paesi ai cui territori è stato applicato il GATT e che attualmente, come Stati indipendenti, ne mantengono l'applicazione de facto in attesa di una decisione definitiva in merito alla loro futura politica commerciale.

FRANCIA - ELENCO ZONA II

Membri del GATT:

Birmania
Cile
Costa Rica
Cuba
Maldive
Nuova Zelanda
Repubblica Sudafricana
Repubblica Dominicana
Venezuela

Non membri del GATT:

Afghanistan
Arabia Saudita
Bhutan
Ecuador
Honduras
Irak
Isola Christmas
Isola Corn
Isola Green
Isola Heard
Isola Niue
Isola Norfolk
Isola Swan
Isola Tolekan
Isole Cocos (Keeling)
Isole Cook
Isole Galapagos
Libia
Namibia*
Nepal
Oceania Australiana
Oceania Neozelandese
Panama
Yemen del Nord

* Paesi ai cui territori è stato applicato il GATT e che attualmente, come Stati indipendenti, ne mantengono l'applicazione de facto in attesa di una decisione definitiva in merito alla loro futura politica commerciale.

FRANCIA - ELENCO DEI PAESI AMF E SIMILI

Paesi fornitori con i quali la CE ha concluso un accordo o un'intesa bilaterali per il commercio di prodotti tessili.

Membri del GATT:

Argentina
Bangladesh
Brasile
Cecoslovacchia
Colombia
Corea del Sud
Egitto
Filippine
Guatemala
Haiti
Hong Kong
India
Indonesia
ex Jugoslavia
Macao
Malaysia
Malta
Marocco
Messico
Pakistan
Perù
Polonia
Romania
Singapore
Sri Lanka
Tailandia
Tunisia
Ungheria
Uruguay

Non membri del GATT:

Bulgaria
Cina
Taiwan
ex URSS

ESTENSIONE GEOGRAFICA DELL'ATR

Per "Area tessile residua" s'intendono tutti i paesi e territori esclusi: Algeria, Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brasile, Brunei, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Filippine, Giordania, Guatemala, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Macao, Malaysia, Maldive, Messico, Nicaragua, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica di Corea, Singapore, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Taiwan, Uruguay, compresi quelli dell'Area ACP, dell'Area CEFTA, dell'Area Estremo Oriente e Occidente, dell'Area Mediterraneo, dell'Area PTOM e dell'Area a commercio di Stato.

L'"Area ACP" comprende: Angola, Antigua e Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Dominica, Etiopia, Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Grenada, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guinea, Guyana, Haiti, Isole Salomone, Kenia, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Maurizio, Mozambico, Niger, Nigeria, Papua Nuova Guinea, Repubblica Centrafricana, Repubblica Dominicana, Ruanda, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Seicelle, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Swaziland, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zaire, Zambia e Zimbabwe.

L'"Area CEFTA" comprende: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera.

L'"Area Estremo Oriente e Occidente" comprende: Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America.

L'"Area Mediterraneo" comprende: Cipro, Egitto, Israele, Jugoslavia, Libano, Malta, Marocco, Tunisia e Turchia.

L'"Area PTOM" comprende: Anguilla, Antille Olandesi (Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustatius, Saint Maarten del Sud), Nuova Caledonia e Dipendenze, Aruba, Georgia del Sud e Isole Sandwich Meridionali, Groenlandia, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Wallis e Futuna, Mayotte, Montserrat, Polinesia Francese, Saint-Pierre e Miquelon, Territori Australi e Antartici Francesi, Territorio Antartico Britannico e Territorio Britannico dell'Oceano Indiano.

L'"Area a commercio di Stato" comprende: Albania, Bulgaria, Cambogia, Cecoslovacchia, Cina, Corea (del Nord), Laos, Mongolia, Polonia, Romania, Ungheria, Unione Sovietica e Vietnam.

NB: L'ILB sta discutendo dell'eventuale inclusione della Namibia nell'Area ACP (che la escluderebbe dall'ATR).

GRECIA - RESTRIZIONI QUANTITATIVEElenco 1 (Cat. 2-123)

Afghanistan
Arabia Saudita
Emirati Arabi Uniti*
Irak
Iran
Laos
Libia
Mauritania
Maurizio
Namibia
Nepal
Oman
Qatar*
Repubblica Sudafricana
Sudan
Yemen*
Zimbabwe

Elenco 2 (Cat. 2-123)

Australia
Ceuta e Melilla
Giappone
Giordania
Israele
Libano
Nuova Zelanda
Siria

Elenco 3 (Cat. 2-123)

Bolivia
Colombia
El Salvador
Messico
Paraguay
Venezuela

Elenco 4 (Cat. 136-161)

- Australia
- Bangladesh
- Corea del Sud
- Filippine
- Giappone
- India
- Indonesia
- Malaysia
- Pakistan
- Sri Lanka
- Tailandia

* Paesi ai cui territori è stato applicato il GATT e che attualmente, come Stati indipendenti, ne mantengono l'applicazione de facto in attesa di una decisione definitiva in merito alla loro futura politica commerciale.

A L L E G A T O I V

Limiti quantitativi comunitari di cui all'articolo [3, paragrafo 1]

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano all'allegato I del presente regolamento).

Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Federazione russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan

Categorie	Unità	Quantitativi (*)
1	tonnellate	5162
2	tonnellate	13812
di cui 2.2	tonnellate	3239
3	tonnellate	2014
4	1000 pezzi	3343
5	1000 pezzi	2725
6	1000 pezzi	2559
7	1000 pezzi	1290
8	1000 pezzi	3018
9	tonnellate	2680
12	1000 paia	7856
13	1000 pezzi	7855
15	1000 pezzi	1098
16	1000 pezzi	869
20	tonnellate	2214
21	1000 pezzi	1457
22	tonnellate	2214
23	tonnellate	1648
24	1000 pezzi	1994
26/27	1000 pezzi	2061
29	1000 pezzi	552
33	tonnellate	2128
36	tonnellate	1523
37	tonnellate	2106
39	tonnellate	951
50	tonnellate	493
67	tonnellate	988
73	1000 pezzi	882
74	1000 pezzi	1106
83	tonnellate	593
90	tonnellate	1525
115	tonnellate	584
117	tonnellate	1586
118	tonnellate	939

(*) I limiti cumulativi possono essere utilizzati globalmente per le dodici Repubbliche dell'ex URSS secondo il principio "first come, first served".

Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Montenegro, Serbia,
Slovenia e territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Categorie	Unità	Quantitativi
1	tonnellate	9 198
2	tonnellate	11 392
2a	tonnellate	2 575
3	tonnellate	1 247
5	1000 pezzi	2 546
6	1000 pezzi	1 272
7	1000 pezzi	761
8	1000 pezzi	3 423
9	tonnellate	1 108
15	1000 pezzi	993
16	1000 pezzi	756
67	1000 pezzi	962

A L L E G A T O V

di cui all'articolo 3, paragrafo 4

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano all'allegato I (A) del presente regolamento).

CINA

Categorie da 115 a 161

VIETNAM

Categorie: 32, 41, 42, 49, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 97, 99, 100, 109, 111, 112, 121, 122, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145A, B, C, 146, 153, 154, 156, 157, 159, 160

MONGOLIA

Categorie: 32, 38, 41, 42, 49, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 97, 99, 100, 101, 109, 111, 112, 121, 122, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 145A, B, C, 146, 153, 154, 157, 159, 160

21, 22, 23, 33, 34, 35, 40, 50, 67, 68, 72, 91, 113, 114, 120, 123, 149, 150

COREA DEL NORD

Categorie: 10, 32, 38, 41, 42, 49, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 97, 99, 100, 101, 109, 111, 112, 121, 122, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145A, B, C, 146, 153, 154, 156, 157, 159, 160

22, 23, 33, 34, 35, 40, 50, 66, 67, 72, 91, 113, 114, 120, 123, 149, 150

Traffico di perfezionamento passivo
Limiti comunitari di cui all'articolo 4

VIETNAM

<u>Categoria</u>	<u>Unità</u>	<u>Quantitativo</u>
4	1 000 pezzi	120
6	1 000 pezzi	120
7	1 000 pezzi	42
8	1 000 pezzi	670
12	1 000 pezzi	380
13	1 000 pezzi	440
21	1 000 pezzi	80
24	1 000 pezzi	80
31	1 000 pezzi	250
72	1 000 pezzi	120
73	1 000 pezzi	100
76	t	50

ARMENIA, AZERBAIGIAN, BIELORUSSIA,
FEDERAZIONE RUSSA, GEORGIA, KAZAKISTAN, KIRGHIZISTAN,
MOLDAVIA, TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, UCRAINA, UZBEKISTAN

<u>Categoria</u>	<u>Unità</u>	<u>Quantitativo *</u>
4	1 000 pezzi	100
5	1 000 pezzi	310
6	1 000 pezzi	100
7	1 000 pezzi	456
8	1 000 pezzi	100
15	1 000 pezzi	200
21	1 000 pezzi	342
26 27	1 000 pezzi	420
29	1 000 pezzi	114
73	1 000 pezzi	171
74	1 000 pezzi	100
83	t	400

Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Montenegro, Serbia,
Slovenia e territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

<u>Categoria</u>	<u>Unità</u>	<u>Quantitativo</u>
5	1 000 pezzi	4 922
6	1 000 pezzi	14 311
7	1 000 pezzi	7 328
8	1 000 pezzi	17 184
15	1 000 pezzi	7 657
16	1 000 pezzi	4 235

* I limiti cumulativi possono essere utilizzati globalmente per le dodici
Repubbliche dell'ex URSS secondo il principio "first come, first served".

COM(92) 543 def.

DOCUMENTI

IT

02 11

N. di catalogo : CB-CO-92-565-IT-C

ISBN 92-77-50620-2
